



# COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

## Verbale di Deliberazione nr. 8 del Consiglio Comunale

Oggetto: **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA  
MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

L'anno **duemilaquindici** addì **tredecim** mese di **marzo** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

<b>PAGANINI BRUNO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>ANDREIS FRANCO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente giustificato</b>
<b>BRUSEGAN FEDERICO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>GASPERINI ALBERTO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>GOSETTI DANIELE</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>LIBONI MARCELLO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>MICHELOTTI CRISTIAN</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>RAO GIANFRANCO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>ZANELLA GIULIANO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>ZANON RITA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>RAUZI ALESSIO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>ENDRIZZI PIERLUIGI</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente ingiustificato</b>
<b>MARINELLI CARLO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>BAGGIA MASSIMO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente ingiustificato</b>
<b>ZANELLA MICHELE</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente giustificato</b>

Assiste il Segretario comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri **BRUSEGAN FEDERICO** e **LIBONI MARCELLO**, mentre viene designato alla firma del verbale il Consigliere **GOSETTI DANIELE**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA  
MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso come la L. 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” e successive modificazioni ed integrazioni abbia innovato la precedente disciplina del servizio taxi e di autonoleggio con conducente.

Dato atto come la legge quadro di data 15 gennaio 1992, n. 21 e s.m.i. disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, facendo salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Bolzano e Trento; quest’ultima, peraltro ha legiferato e attuato parzialmente la propria disciplina che per ciò che riguarda il servizio di autonoleggio con conducente che trova disciplina nel solo arti 39 ter della L.P. 9 luglio 1993, n. 16.

Articolo che così recita;

*Art. 39 ter*

*Disposizioni in materia di conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea*

1. Le autorizzazioni per noleggio con conducente previste dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) sono rilasciate dai comuni, sulla base di un regolamento tipo approvato dalla Giunta provinciale, senza limitazioni di numero, sulla base dell'accertamento dei titoli necessari, sia a persone fisiche che giuridiche.
2. È istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento il ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992.
3. L'iscrizione nel ruolo è condizione per il rilascio, a persona fisica o al legale rappresentante di persona giuridica richiedente, della licenza e dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea, per prestare attività di conducente in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito o un viaggio determinato o in qualità di dipendente di impresa autorizzata all'esercizio o in qualità di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
4. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte della commissione provinciale prevista dal comma 5.
5. È istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento la commissione provinciale per l'esame di idoneità ai fini dell'iscrizione nel ruolo di cui al comma 2.
6. Con regolamento sono stabiliti i criteri per l'istituzione, l'iscrizione e la tenuta del ruolo e le disposizioni transitorie relative all'applicazione di questo articolo.
7. Questo articolo si applica a decorrere dalla data stabilita dal regolamento. Fino a tale data continua ad applicarsi la disciplina previgente alla data entrata in vigore di questa disposizione (32).

Si da atto come recentissimamente la Giunta Provinciale, giusta deliberazione n. 278 dd. 23.02.2015, è intervenuta in merito approvando ai sensi dell'art. 39 ter della L.P. 16/93 il Regolamento per la istituzione del Ruolo dei conducenti dei servizi non di linea unitamente allo schema di Regolamento comunale per il rilascio dell'autorizzazione comunale al noleggio con conducente.

Dato atto come il vigente regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con conducente approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 107 del 5 dicembre 1989 risulti come tale non coerente a legge è apparso necessario adottare prontamente il nuovo testo così da rispondere ad eventuali nuove istanze.

Che appare come tale necessario dotarsi di uno strumento idoneo a dettare la disciplina in materia secondo il testo allegato composto di n. 19 articoli.

Dato atto come il documento, sulla base di quanto indicato dalla Provincia bene chiarisca i termini del richiesto "collegamento" dell'impresa esercente con il territorio in termini di disponibilità di una rimessa e di una sede, previsione che da garanzia di effettiva presenza e conseguente possibilità di controllo.

Convenuto di fare proprio detto regolamento così da poter eventualmente procedere alla assegnazione di autorizzazioni a favore di soggetti in possesso dei requisiti anche soggettivi richiesti per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente.

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25.

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

### **d e l i b e r a**

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, il regolamento comunale per l'esercizio del servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente, composto di n. 19 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. Di disporre abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, del previgente ordinamento normativo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 107 dd. 05.12.1989.
3. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m

4. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPR n. 1 del 11 febbraio 2005, n. 3/L, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Paganini Bruno

Il Consigliere delegato  
F.to GOSETTI DANIELE

Il Segretario comunale  
F.to Osele dott. Giorgio

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale  
- Osele dott. Giorgio -

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 79, comma 1°, DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **16.03.2015** al giorno **26.03.2015**

**Il Segretario comunale**  
**F.to - Osele dott. Giorgio -**

---

**Deliberazione divenuta esecutiva il 27.03.2015 ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.**

**Malè, 27.03.2015**

**Il Segretario comunale**  
**Osele dott. Giorgio**

---

**Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.**

**Malè,**

**Il Segretario comunale**  
**Osele dott. Giorgio**

---